


GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....



REGIONE LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

MADALONE	Pietro	Presidente	GRASCO	Romolo	Assessore
CGSENTINO	Liguoric	Vice Presidente	BERMANIN	Giovanni	"
AMATY	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
ROMALONNA	Salvatore	"	MARONI	Aspiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICCO	Maurizio	"	SERENELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
 ..... CRISIS


ASSENTE: T.P.

DELIBERAZIONE N° 746

OGGETTO:

Sub delega di compiti e funzione amministrative ai Comuni  
 in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi.





OGGETTO: Sub delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo del Turismo e dello Sport;

Visto il DPR. n. 616/77;

Visto l'art.37, comma quarto, della L.R. n. 4/97, così come modificato dalla L.R. n.5/97;

Visto l'art.52 della L.R. n. 4/97, il quale dispone che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, provveda ad emanare indirizzi e direttive agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite con la predetta legge;

Visto in particolare, l'art.5 della medesima legge n. 4/97, il quale dispone che la Regione eserciti poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti locali per l'omogeneo esercizio sul territorio regionale delle funzioni ad essi attribuite, nonché emani direttive nei confronti dei medesimi enti destinatari di delega di funzioni amministrative;

Visto l'art.28 del Codice della Navigazione approvato con R.D. del 30-3-1942 n. 327;

Vista la L.n.142/1990 e successive modifiche;

Vista la L. n. 494/93;

Visto l'art.27. della legge n.142/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. n. 127/1997;

Visto l'art.3 comma 1 e 2 del D.lgs.n.112/98;

Visto l'art.33 della l.r.n.53/98;

Visto il DPR. 20-10-1998 n. 447;


Ritenuto di dover sottoporre il presente atto al parere della Conferenza Regioni-Autonomie locali, ai sensi dell'art.4, secondo comma, della l.R.n.4/97;


Ad unanimità di voti

## DELIBERA

I.

La Regione Lazio, coerentemente con quanto programmato nel Quadro di Riferimento Territoriale approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 12 giugno 1998, e in vista del riordino della propria legislazione di settore ai fini della sistemazione del riparto e del riassetto di compiti tra la Regione medesima e gli Enti locali, secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998, n. 112 e dall'art.4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in attesa di uno specifico piano di settore per le coste, determina linee di indirizzo e criteri guida per





l'utilizzo a fini turistici e ricreativi delle zone costiere regionali del demanio marittimo purché compatibili con le norme di tutela ambientale e paesaggistiche vigenti.

- II. Per la pianificazione e gestione delle aree demaniali marittime, così come definite dall'art.28 del Codice della Navigazione ed altre leggi e regolamenti, ad esclusione dei porti e delle rade, la Regione si avvale dei Comuni costieri ai quali sono sub delegati poteri e compiti.
- III. Individua, tra le attività che debbono essere esercitate dai Comuni, quelle relative alle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione delle aree demaniali marittime, che abbiano finalità turistiche e ricreative, o riguardino opere pubbliche o di interesse pubblico, in attuazione di strumenti di programmazione e direttive regionali ed in conformità della vigente normativa vincolistica.
- IV. Sono in particolare sub delegate ai Comuni le seguenti attività:
- rinnovo delle concessioni assentite per licenza che avranno, di regola, durata quadriennale, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato fino ad un massimo di dieci anni.
  - rilascio delle nuove concessioni alle condizioni di cui al successivo punto VIII;
  - revoca e decadenza delle concessioni, previo esplicito assenso della Regione all'avvio del relativo procedimento. In ogni caso, nell'ambito del procedimento, il Comune fissa un termine per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni da parte del concessionario. Inoltre, quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'amministrazione procederà ai sensi dell'art.42 del Codice della Navigazione. In via subordinata, su richiesta dell'interessato, l'amministrazione procederà ad offrire al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di sua competenza, una concessione equivalente per estensione;
  - autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni urbanistiche-edilizie ed ambientali. In sede di redazione del P.U.A. comunale verrà definita la natura delle variazioni non sostanziali;
  - autorizzazione ai subingressi nelle concessioni, previsti dall'art.30 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
  - risoluzione dei casi di concorrenza di domande per la concessione del medesimo bene, in conformità a quanto disposto dall'art.37 del Codice della Navigazione, così come modificato dall'art.02 della Legge 494/93. In caso di licitazione privata si dovranno seguire i seguenti criteri di preferenza:
    - apposito piano tecnico-economico di insediamento predisposto dall'istante, che preveda, tra l'altro:
      - maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
      - il livello occupazionale;
      - la realizzazione di infrastrutture previste dal P.U.A. comunale a servizio dell'area oggetto della richiesta concessione;
    - progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art.2, della legge 494/93 ;
  - tutela e vigilanza sulle aree del litorale marittimo e sulle aree immediatamente prospicienti al mare.
  - \_\_\_\_\_


V. Nei limiti predetti, i Comuni esercitano i compiti e le funzioni di cui alle lettere a) e c), nell'ambito di rinnovi, revoche e decadenze delle concessioni assentite per licenza, d), e) e g) a partire dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Nel corso della prima fase della subdelega delle competenze tra Regione e Comuni, nel caso in cui l'ente locale non

*Il rinnovo o il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo è subordinato alla stipula di apposita convenzione fra il Comune e gli operatori con cui previsto dall'art. 33 della L.R. 11-Dicembre 1998 n. 53;*




*lee*  
*(\*)*

*(\*)*  
*A. elde: h)*  
*lee*



sia in grado di svolgere efficacemente le funzioni ed i compiti amministrativi subdelegati. La Regione, tramite le Capitanerie di Porto, provvederà ad assicurare la propria assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni stesse.

- VI. Il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree demaniali marittime, di natura transitoria, non avente valore di strumento urbanistico. La finalità primaria del P.U.A. è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle leggi regionali nn.24 e 25 del 6 luglio 1998.
- VII. Il Piano di Utilizzazione degli Arenili dovrà essere elaborato in conformità ai criteri ed alle direttive previste nella circolare dell'Assessorato Urbanistica e Casa del 18 febbraio 1997, n.1817 e nell'allegato "A" del deliberato, e dovrà essere adottato, sentito il parere delle Associazioni Regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, dal Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. In ogni caso sono fatti salvi i piani particolareggiati derivanti da P.R.G già approvati ed in fase di esecuzione. Il P.U.A. sarà approvato con le procedure previste dall'art.27 della legge 142/90.
- VIII. Fino alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo al PUA, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime. Ad avvenuta pubblicazione potranno essere esercitate dai Comuni le funzioni amministrative previste dalle lettere b) ed f) del punto IV.
- IX. Sono fatte salve le concessioni demaniali marittime, esistenti che saranno rinnovate mantenendo la medesima estensione, cubatura delle aree coperte e fronte mare regolarmente assentite.
- X. Le Capitanerie di Porto competenti per territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera trasmettono ai Comuni tutti gli atti concernenti le concessioni demaniali marittime (sia esistenti che in istruttoria), con esclusione degli atti relativi alle concessioni demaniali per atto formale in corso di istruttoria che dovranno essere inviati alla Regione;
- XI. La Regione Lazio ribadisce l'impegno politico e procedurale a provvedere in tempi brevissimi alla formazione di una legge regionale di riordino nella quale trovi definitiva disciplina il prescritto Piano di Utilizzazione delle Aree del demanio marittimo che, in relazione alle leggi esistenti ed in fieri, riguarderà anche utilizzazioni diverse da quelle turistico-ricreative. Al riguardo la Regione ribadisce l'impegno politico e tecnico ad avvalersi anche, sia nella formazione della legge regionale, sia nella definizione dei conseguenti elaborati, della consulenza e del parere delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.
- XII. Nello spirito della presente delibera volta a promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività turistico-ricreative sui litorali in stretta correlazione alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente ed in armonia con le bellezze naturali, la Regione formalizzerà provvedimenti legislativi economici incentivanti per la riqualificazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove opere di carattere turistico-ricettivo e ricreativo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.



- XIII. La Regione provvederà inoltre, sempre in tempi brevi e sentite le predette rappresentanze sindacali, a svolgere le funzioni concernenti:
- a) l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle concessioni demaniali marittime;
  - b) la ricognizione anche cartografica dell'utilizzazione ai fini turistico-ricreativi del demanio marittimo;
  - c) l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli Albi provinciali relativi agli operatori balneari;
  - d) la fissazione di criteri per la formazione professionale degli operatori balneari;
  - e) l'individuazione dei criteri e l'istituzione degli Albi provinciali delle scuole per la nautica da diporto;
  - f) l'individuazione e la fissazione dei criteri per la classificazione delle imprese balneari, con particolare attenzione al livello dei servizi offerti. La Regione potrà anche delegare questo compito alle organizzazioni sindacali di categoria;
  - g) la vigilanza delle funzioni sub-delegate ai Comuni costieri;
  - h) l'attuazione dell'art.33 della l.r.n.53/98;

XIV La convenzione rep.n.2/97, di cui alla delibera della Giunta regionale n 4656 del 25 luglio 1997, tra la Regione Lazio ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con il presente atto s'intende disdetta ai sensi dell'art.8 della stessa.


XV Di sottoporre il presente atto al parere della Conferenza Regioni - Autonomie Locali, ai sensi dell'art.4, secondo comma, della L. R. N. 4/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE




20.07.1999



*[Handwritten signature]*

*Cur*



ALLEGATO " A "

DIRETTIVE E CRITERI PER LA REDAZIONE DEI P.U.A.

- 1) Il PUA ha durata quinquennale e fissa, in coerenza con il programma delle opere comunali, con gli indirizzi ed il coordinamento della Regione, nonché con i contenuti della legge regionale di cui al comma XI della presente delibera, obiettivi annuali con finalità quinquennali. Il PUA viene aggiornato sei mesi prima della sua scadenza.
- 2) La percentuale degli arenili oggetto di nuove concessioni e quelli che possono essere fruiti gratuitamente, verrà determinata nei P.U.A. in relazione:
  - ad uno studio socio-economico del territorio;
  - alle concessioni esistenti ed in stretta correlazione con le stesse;
  - agli obiettivi di tutela paesaggistica, così come individuati con leggi regionali nn.24 e 25 del 6 luglio 1998 ed alle esigenze di tutela ambientale;
  - alle reali condizioni geomorfologiche dei luoghi.


Lo studio socio-economico sarà costituito da un'analisi della domanda (reale e virtuale) e dell'offerta dei servizi esistenti, da una valutazione dei benefici e dei costi sociali e dal sistema di infrastrutture di servizio esistenti e da programmare.

- 3) La localizzazione, la distribuzione, e la tipologia delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico-balneari, terranno conto, compatibilmente con la normativa paesaggistica, della morfologia del territorio retrostante l'arenile, nonché dell'esistenza o previsione di infrastrutture di servizio. In particolare dovrà essere considerata la presenza di:
  - rete idrica, elettrica, fognaria od eventuali depuratori;
  - accessi pedonali e aree di parcheggio;
  - collegamento tra porzione del demanio oggetto della concessione per utilizzazioni turistico-balneari e viabilità primaria e secondaria.


In alternativa, dovrà essere valutata la possibilità di porre in opera strutture a carattere provvisorio a servizio delle concessioni stesse ( es. wc chimici, passerelle in legno mobili ecc. ).

- 4) I P.U.A. dovranno prevedere il mantenimento dei manufatti e delle pertinenze esistenti che, se in condizioni di degrado o di fatiscenza dovranno essere riqualificati attraverso uno specifico progetto di intervento ovvero di recupero.
- 5) Il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'esistenza nella località interessata delle infrastrutture di cui al precedente punto 3).
- 6) Le spiagge libere non in concessione dovranno essere individuate e definite in modo che il Comune competente possa garantire, nei termini adeguati al previsto utilizzo del bene spiaggia, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria:
  - una postazione di sicurezza con la costante presenza di almeno una persona con la qualifica di assistente ai bagnanti;
  - servizi igienici in misura e consistenza rapportata alle presenze previste, fermo l'obbligo di appositi servizi per portatori di handicap;
  - adeguate indicazioni e tabelle sulle condizioni relative alla sicurezza ed all'accessibilità;
  - la pulizia ordinaria e straordinaria degli arenili;

*Ch*



- l'accesso e la visitabilità del mare per le persone disabili anche in applicazione di quanto disposto in tal senso dalla legge 104/92.



I Comuni dovranno altresì attenersi alle seguenti direttive:

- le domande per l'ottenimento di nuove concessioni dovranno fornire elementi utili per una valutazione sulla compatibilità ambientale, paesaggistica, idrogeologica e morfologica;
- possono essere valutati i progetti che contengono opere fisse anche di difficile rimozione, rivolte a riqualificare l'ambiente dei siti interessati, a migliorare la qualità dei servizi e a favorire l'occupazione e lo sviluppo dell'economia nel comparto turistico-balneare;
- le istanze oltre a contenere la documentazione tecnica, dovranno essere corredate da un piano economico finanziario dell'iniziativa che si intende intraprendere.

